RASSEGNA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE*

NORMATIVA E PRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2026, n. 117 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (GU n.152 del 03-07-2026- Suppl. Ordinario n. 26)

LEGGE 2 luglio 2026, n. 119 Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (GU Serie Generale n.153 del 04-07-2026) **L'Ufficio Studi ha già fornito uno specifico commento**

DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2026, n. 123 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. (GU n.157 del 09-07-2026)

LEGGE 16 luglio 2026, n. 129 Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario (GU Serie Generale n.170 del 24-07-2026)

LEGGE 4 agosto 2026, n. 142 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. (GU n.182 del 07-08-2026)

LEGGE 7 agosto 2026, n. 152 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. (GU n.192 del 20-08-2026)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2026 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (GU n.194 del 22-08-2026)

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato Sezione III Sentenza 7 luglio 2026, n. 5421 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la partecipazione alla gara non configura, di per sé, acquiescenza alle clausole del bando, le quali, anzi, possono essere impugnate solo dopo aver concretamente dimostrato non solo la volontà di partecipare alla procedura selettiva, ma anche la lesione attuale e concreta dell'interesse legittimo azionato; e ci vale altresì per la successiva sottoscrizione del contratto avvenuta all'esito di una gara in cui l'impresa, pur risultata aggiudicataria, abbia contestato alcune prescrizioni della lex specialis ovvero le modalità di svolgimento della procedura, allo scopo di conseguire, allorché si tratti di accordo quadro con più operatori economici, una posizione in graduatoria più favorevole.

Consiglio di Stato, Sez. V, 20.08.2026 n. 6546 La parte non pu limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l'offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione

Consiglio di Stato, Sez. V, 20.08.2026 n. 6544 La valutazione favorevole delle giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo richiesta una motivazione più approfondita solo laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione.

TAR Roma, 20.07.2026 n. 13271 Si deve prevedere uno specifico onere motivazionale nella determina a contrarre, da attuare "con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Corte costituzionale, sentenza n. 125 14.7.2026 La corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 509, comma 3 del D.lgs. n. 297 del 16.4.1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, pu essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia». La Corte ha stabilito che tale limite deve essere collegato agli adeguamenti dei requisiti pensionistici legati all'aumento della speranza di vita, per garantire che i lavoratori possano raggiungere la contribuzione necessaria per la pensione.

Corte di Cassazione Sezioni Unite civili, ordinanza n. 24765 del 25 agosto 2026 Le Sezioni

Unite ritengono comunque «opportuno» soffermarsi sulla nuova disciplina della colpa grave. La Legge Foti, affermano, ha modificato la legge n. 20 del 1994 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti") inserendo dopo il secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».Ed è qui che arriva il chiarimento della Cassazione: la disposizione, scrive la Corte, "non introduce una limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti diversa da quella che già l'art. 1, comma 1, prima parte, della citata legge n. 20 del 1994 circoscriveva ai soli fatti o omissioni «commessi con dolo o colpa grave», ma si limita a specificare in positivo, ma anche in negativo, la «colpa grave» rilevante ai fini di detta responsabilità".

La Cassazione non si spinge per oltre. La Corte dei conti, scrivono le S.U. "ha qualificato espressamente la condotta del ricorrente come connotata da colpa grave", ragione per cui "deve escludersi che con riferimento a tale profilo si ponga una questione di giurisdizione in quanto l'accertamento della sua sussistenza o meno spetta necessariamente ed esclusivamente al giudice individuato come quello avente giurisdizione sul rapporto sostanziale dedotto e si conclude con una pronuncia di fondatezza o meno della pretesa avanzata dalla parte". (dal Sole 24 ore del 27 agosto 2026)

* Fonte CODAU